

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANFANI, FISTAROL, REALACCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo sull'attività delle società «Patrimonio dello Stato Spa» e «Infrastrutture Spa»

Presentata il 10 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuazione del decreto legge 15 marzo 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nella parte in cui disciplina la valorizzazione del patrimonio dello Stato ed il finanziamento delle infrastrutture (articoli 7 e 8), avrà certamente effetti di grande rilievo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sul patrimonio pubblico di maggior interesse artistico, storico, ambientale e paesaggistico.

Le problematiche conseguenti, già ampiamente evidenziate nel corso di tutta la discussione parlamentare del citato decreto legge n. 63 del 2002, e, da ultimo, oggetto del richiamo autorevole del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione, sono

rese maggiormente evidenti da almeno due fattori:

1) il primo fattore consiste nella sottovalutazione del rischio che gran parte del patrimonio artistico ed ambientale cosiddetto « minore », ma di grande rilevanza per le comunità che ne fruiscono, sia di fatto destinata alla privatizzazione e conseguentemente finisca con il perdere una destinazione pubblica che invece andrebbe confermata e resa ancora più pregnante;

2) il secondo fattore è connesso alla struttura stessa del citato decreto-legge, la quale consente di trasferire, senza limite alcuno, il patrimonio immobiliare dello Stato, — anche quello di maggiore

rilevanza artistica ed ambientale —, alla società « patrimonio dello Stato Spa », e da questa alla Società « Infrastrutture Spa », le quali società, si badi bene, agiscono con strutture e con regole di natura privatistica, con quello che ciò comporta, e, soprattutto, sono state istituite al fine di utilizzare i beni pubblici nel quadro di una attività volta al risanamento della finanza pubblica e, quindi, necessariamente, a liquidare il patrimonio immobiliare.

Più attenzione merita poi il disposto dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 63, del 2002, che consente alla società « Infrastrutture Spa » di utilizzare il patrimonio dello Stato per finanziare la realizzazione di opere pubbliche, destinando i beni ad essa trasferiti ad operazioni di garanzia ed anche « al soddisfacimento dei diritti (...) dei concedenti i

finanziamenti (...) », il che significa cedendoli ai creditori insoddisfatti.

È evidente a tutti l'ampiezza del potere discrezionale attribuito alle due società, ed il pericolo connesso al suo incontrollato esercizio.

A fronte degli interessi di grande rilevanza pubblica in gioco, ed a fronte del gravissimo pericolo per l'integrità del nostro patrimonio artistico ed ambientale, si impone quindi un controllo di altissimo livello che non può che essere ricondotto al Parlamento nella sua interezza.

Con la presente proposta di legge si intende di conseguenza istituire una Commissione parlamentare analogamente a quanto già fatto in passato in altre materie, costituita da quindici deputati e da quindici senatori, avente compiti consultivi, di indirizzo e di controllo sulla dismissione del patrimonio pubblico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di controllo composta da quindici deputati e da quindici senatori, nominati, in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari, rispettivamente dai Presidenti delle due Camere, la quale esercita il controllo parlamentare sull'attività delle società per azioni « Patrimonio dello Stato Spa », e « Infrastrutture Spa », istituite dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, di seguito denominato « decreto-legge n. 63 ».

2. La Commissione è convocata dai Presidenti delle due Camere, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Per il proprio funzionamento, la Commissione redige un regolamento interno che è approvato dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza.

3. La Commissione esercita i seguenti compiti:

a) vigila sull'attività di valorizzazione, di gestione e di alienazione del patrimonio dello Stato affidata alle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa », verificando che siano rispettate la integrità, le caratteristiche e le finalità proprie dei beni pubblici interessati, e che i beni di maggiore interesse sotto il profilo culturale, storico, ambientale e paesaggistico non siano distratti dalla loro naturale destinazione;

b) valuta gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le direttive di massima definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi del

comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63 e controlla che l'attività della società « Patrimonio dello Stato Spa » sia strettamente coerente alle finalità del medesimo decreto-legge, nonché agli indirizzi ed alle direttive di cui alla presente legge;

c) controlla le operazioni di trasferimento alle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa » dei diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato ovvero del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con particolare riferimento ai beni di cui al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63;

d) controlla le operazioni di cartolarizzazione che la società « Patrimonio dello Stato Spa » può effettuare ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 63;

e) controlla le operazioni di trasferimento dei beni dalla società « Patrimonio dello Stato Spa » alla società « Infrastrutture Spa », per il finanziamento di opere pubbliche, di cui dell'articolo 8 del decreto-legge n. 63, verificando, in relazione a tali operazioni, che i beni di maggior interesse sotto il profilo culturale, storico, ambientale e paesaggistico non siano trasferiti, e siano conservati alla loro naturale destinazione pubblica;

f) controlla le operazioni finanziarie poste in essere dalla società « Infrastrutture Spa », ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 63, con particolare riferimento alla consistenza, alla natura e alla qualità dei beni offerti in garanzia;

g) esprime pareri preventivi, da richiedere obbligatoriamente da parte delle società « Patrimonio dello Stato Spa » ed « Infrastrutture Spa », sulle operazioni di trasferimento, di cartolarizzazione e finanziarie di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*;

4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può sentire il presidente, gli amministratori e i componenti degli organi delle società « Patrimonio dello Stato Spa » e « Infrastrutture Spa » e, nel

rispetto dei Regolamenti parlamentari, ogni altro soggetto che ritenga utile.

5. La Commissione, qualora dall'attività di controllo di cui al comma 3 emergano rilevanti indizi di illeciti, effettua segnalazioni alla Corte dei conti per quanto di competenza, e trasmette eventuali notizie di reato all'autorità giudiziaria.

6. La Commissione riferisce con relazione semestrale al Parlamento sullo svolgimento e sugli esiti della sua attività.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0049190